

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANZINI e AGNELLI Arduino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1992

Prolungamento dell'istruzione obbligatoria

ONOREVOLI SENATORI. – Il prolungamento dell'istruzione obbligatoria da otto a dieci anni, a prescindere dalle modalità della sua attuazione, costituisce una risposta qualificata che la società predispone per soddisfare le esigenze di una più adeguata preparazione culturale e professionale dei giovani. Tale preparazione, infatti, deve poter consentire un dinamico confronto con l'attuale celerità innovativa dei processi culturali, sociali e professionali mediante la formazione dei soggetti, secondo le proprie attitudini e capacità, in vista di un coerente e flessibile inserimento nel mondo del lavoro e nella società. Con analoghe finalità si sono mossi quei Paesi europei che hanno prolungato l'obbligo di istruzione o all'età

di quindici anni come nel caso francese, o di sedici anni, come in Inghilterra, Svezia, Danimarca, o di diciotto anni, come in Germania, dove si sono adottate tipologie *part-time* dai sedici ai diciotto anni.

Prolungare l'obbligo di due anni, fino ai sedici anni di età, significa orientare le scelte sul modello del biennio, sia come periodo terminale per coloro che concludono a sedici anni di età, sia come periodo propedeutico per coloro che intendono proseguire nel successivo triennio della scuola secondaria superiore.

Il presente disegno di legge intende affrontare e risolvere le problematiche relative alle modalità più opportune perchè il provvedimento in oggetto risponda ai

criteri di pubblica utilità e assicurati a tutti i soggetti interessati l'opportunità reale di tali servizi. Assumere i criteri di pubblica utilità e di risposta adeguata alla situazione reale dei soggetti interessati al provvedimento non significa, peraltro, appiattirsi sulla domanda formativa sociale, così come essa è attualmente rilevata, ma muoversi dalla esigenza responsabile di individuare le strategie più idonee per motivare efficacemente tutti i soggetti ad un graduale e dinamico sviluppo degli atteggiamenti e dei comportamenti individuali verso le finalità sostanziali a cui mira il provvedimento in oggetto.

Ai fini del provvedimento in oggetto, la complessa tematica relativa alla situazione dei giovani interessati si concentra particolarmente sugli aspetti quantitativi e qualitativi della situazione medesima rispetto al permanere nella scuola o al fuoriuscire dal sottosistema scolastico.

In particolare, si tratta di dimensionare il fenomeno degli abbandoni nella scuola e di individuare eventuali percorsi formativi che rivelano una domanda diversificata di formazione.

Le preoccupazioni riguardo alla scelta di modalità efficaci atte ad offrire a tutti i giovani concrete opportunità di un periodo formativo prolungato rispetto a quello dell'attuale obbligo scolastico, non sono solo di natura quantitativa. Prevalgono, infatti, le preoccupazioni di tipo qualitativo, che l'analisi della situazione del fenomeno dell'abbandono sottende e che occorre espli-

citare con responsabilità politica, se non si vuole disattendere le finalità di pubblica utilità, che motivano l'adozione di un intervento legislativo che si caratterizza come obbligo prolungato di istruzione per tutti.

Un primo elemento pregiudiziale da superare è costituito dall'irrigidimento su ipotesi di assolvimento dell'obbligo prolungato nel solo sistema scolastico e non trova riscontro, come già si è detto, nei Paesi europei che hanno adottato provvedimenti di elevazione di tale obbligo. Tutti i sistemi formativi d'Europa prevedono, entro o accanto alla via prettamente scolastica, detta anche della formazione generale, o una articolazione precoce di canali formativi a partire dagli undici anni, come nel caso della Germania, oppure la possibilità di indirizzarsi all'apprendistato fino al tredicesimo anno, in alternativa al secondo biennio di scuola media, come in Francia, oppure una possibilità molto ampia di scelte tra diverse materie di studio a partire dai dodici-tredici anni, come nel Regno Unito e in Svezia.

Sembra doveroso, quindi, ricorrere a diverse modalità, anche nuove, per risolvere in positivo le differenziate situazioni che un tempo si tentava di regolare con un congegno tradizionale e in larga misura inefficace.

Pertanto, in attesa di una più organica normativa per tutta la scuola media superiore, sembra non più prorogabile l'innalzamento dell'obbligo da otto a dieci anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Per assicurare agli alunni un'ampia preparazione culturale idonea a promuovere la crescita personale, l'orientamento scolastico e professionale, l'inserimento nell'attività lavorativa e la partecipazione responsabile alla vita democratica e per armonizzare adeguatamente il sistema scolastico nazionale con quello degli Stati membri delle Comunità europee, la durata della istruzione obbligatoria è stabilita in complessivi dieci anni, a decorrere dall'anno scolastico 1993-1994.

2. Viene esteso a complessivi dieci anni il diritto per tutti di fruire gratuitamente del servizio scolastico.

Art. 2.

(Modalità di assolvimento)

1. Si assolve all'obbligo di istruzione con la frequenza della scuola elementare, della scuola media e con la frequenza successiva:

a) o dei primi due anni dei corsi di scuola secondaria superiore;

b) o dei corsi regionali di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, integrati secondo quanto previsto dall'articolo 3.

2. È prosciolto dall'obbligo d'istruzione l'alunno che dimostri di aver osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria o che altresì abbia frequentato i corsi previsti dai progetti di orientamento e di nuove opportunità di cui all'articolo 4 della presente legge.

3. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione è di competenza esclusiva dell'autorità scolastica che vi provvede secondo modalità stabilite con

decreto del Ministro della pubblica istruzione. Essa deve contenere, a domanda, i dati essenziali del percorso formativo seguito dall'alunno.

Art. 3.

*(Corsi regionali per l'assolvimento
dell'obbligo scolastico)*

1. I corsi regionali di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 devono:

a) avere una durata non inferiore a due anni;

b) contenere, nella soglia oraria minima di diciannove ore, i programmi degli insegnamenti finalizzati alla formazione culturale di base (italiano, matematica, lingua straniera, storia, diritto-economia, discipline scientifiche sperimentali) previsti nei primi due anni degli istituti statali di istruzione professionale, con gli adattamenti resi necessari dallo svolgimento delle attività proprie dei corsi stessi;

c) prevedere l'organizzazione dell'attività didattica in conformità dei principi secondo cui si esplica l'attività didattica nella scuola secondaria superiore statale;

d) essere affidati, per la direzione e la docenza degli insegnamenti comuni di cui alla lettera *b)*, a personale docente in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti ai docenti laureati della scuola secondaria superiore statale;

e) esigere, per l'ammissione ai corsi stessi, il possesso da parte degli studenti della licenza di scuola media.

2. Agli insegnamenti di cultura generale viene destinato personale docente statale. Ove non si avvalgano di personale statale, i soggetti gestori dei corsi assumono a proprio carico il personale occorrente per i predetti insegnamenti, purchè questo sia in possesso dei requisiti di cui alla lettera *d)* del comma 1.

3. Con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni interessate, sono disciplinati i reciproci rapporti in ordine all'utilizzazione del personale docente statale, all'utilizzazio-

ne delle strutture ed attrezzature ed alla corresponsione di eventuali contributi a favore dei soggetti che gestiscono i corsi stessi, ove si accertino maggiori oneri sostenuti per l'aumentato numero complessivo degli studenti frequentanti, in conseguenza dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. Prima della stipula della convenzione, il Ministro della pubblica istruzione individua i corsi regionali idonei per qualità didattica, locali ed attrezzature all'assolvimento dall'istruzione obbligatoria.

4. Per la destinazione di personale docente statale ai corsi di cui al presente articolo si provvede prioritariamente mediante l'utilizzazione di personale di ruolo anche delle dotazioni organiche aggiuntive, e successivamente mediante nuove assunzioni secondo le disposizioni vigenti per il reclutamento del personale di ruolo e non di ruolo. Il predetto personale continua a dipendere organicamente e disciplinarmente dall'autorità scolastica statale ed assolve i compiti inerenti alla funzione docente presso i corsi ai quali è assegnato.

5. L'obbligo scolastico si assolve altresì seguendo un corso di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, sulla base di un piano di studi integrato con gli insegnamenti comuni dei primi due anni della scuola secondaria superiore, da frequentare presso una scuola secondaria superiore. A tal fine è stipulata un'apposita convenzione tra il provveditore agli studi, il preside della scuola secondaria superiore ed il soggetto gestore che intende istituire il corso integrato, in cui sono determinati i parametri organizzativi e le garanzie di ordine didattico che il corso stesso deve assicurare.

6. Con regolamento, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità e nella forma previste dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono dettate le norme per l'attuazione del presente articolo e, in particolare, per la definizione degli schemi-tipo delle convenzioni previste dai commi 3 e 5.

7. All'inizio del sesto anno di attuazione dei corsi di cui al presente articolo, il Ministro della pubblica istruzione, sulla base della verifica dei risultati conseguiti, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dispone la soppressione o la prosecuzione, in via permanente, delle modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico nei corsi regionali secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 4.

*(Progetti di orientamento
e di nuove opportunità)*

1. Sono denominati progetti di orientamento e di nuove opportunità gli interventi formativi destinati al completamento dell'obbligo di istruzione per i giovani che, a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine i corsi della scuola media.

2. I progetti di orientamento e di nuove opportunità hanno lo scopo specifico di favorire: la rimotivazione all'apprendimento; il completamento dei corsi della scuola media inferiore, in vista del superamento del relativo esame di licenza e dell'eventuale accesso ai corsi della scuola secondaria superiore; l'orientamento professionale e l'acquisizione di abilità operative.

3. I corsi previsti dai progetti di orientamento e di nuove opportunità sono attivati nelle scuole medie ed hanno durata annuale. Ad essi può accedere chi ha compiuto il quattordicesimo anno di età, previo parere del consiglio della classe di appartenenza, oppure, a richiesta, chi ha abbandonato o interrotto gli studi.

4. I progetti di orientamento e di nuove opportunità sono predisposti ed attuati da appositi consigli di classe, composti da docenti, a qualunque titolo presenti nella scuola.

5. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per l'attuazione dei progetti di cui al presente articolo.

Art. 5.

(Programmi di insegnamento)

1. I programmi e gli orari di insegnamento delle singole discipline, nonché le prove di idoneità, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'emanazione del regolamento che definisce indirizzi e piani di studio.

2. Al fine di assicurare il costante adeguamento dei programmi della scuola secondaria superiore allo sviluppo della cultura, della scienza e della tecnologia, i programmi di insegnamento sono oggetto di verifica, almeno ogni sette anni, da parte del Ministro della pubblica istruzione, il quale vi provvede sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto delle indicazioni formulate dalla Conferenza dei presidenti degli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE).

3. Le cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono gradualmente ristrutturare, in corrispondenza dell'attuazione del nuovo ordinamento nelle varie classi in modo da essere costituite in misura non inferiore, di norma, a diciotto ore settimanali.

4. La consistenza delle dotazioni organiche aggiuntive, per le scuole materne e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, prevista dall'articolo 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e determinata in applicazione dell'articolo 12 della medesima legge, è calcolata in ragione del 4 per cento dall'anno scolastico 1993-1994 e del 3 per cento dall'anno scolastico 1994-1995.

5. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 le sperimentazioni e le innovazioni di ordinamenti e strutture concernenti gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, possono essere autorizzate, in ciascuna provincia, a condizione

che la loro attuazione non comporti incrementi di cattedre o posti di insegnamento comunque superiori al 3 per cento delle dotazioni organiche provinciali.

6. Ai fini del computo dell'incremento di cui al comma 5 si calcola l'intero ciclo di studi sperimentali da autorizzare.

7. I singoli decreti che autorizzano, nei limiti di cui al comma 5, progetti di sperimentazione fissano i criteri di costituzione delle cattedre, ricercando, comunque, l'ottimale raggruppamento delle ore di insegnamento sotto il profilo didattico-organizzativo secondo ipotesi decrescenti dalle diciotto alle quattordici ore settimanali. Per le cattedre costituite per orario inferiore alle diciotto ore settimanali si dà luogo a completamento dell'orario obbligatorio di servizio in attività connesse alla sperimentazione.

8. Le sperimentazioni e le innovazioni di ordinamento e di strutture già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate fino al completamento del ciclo dei corsi di studio cui le stesse si riferiscono.

Art. 6.

(Piano nazionale di aggiornamento)

1. Il processo di riforma della scuola secondaria superiore è sostenuto da un organico piano pluriennale di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole che conferiscono titoli di studio aventi valore legale. Tale piano è finalizzato a promuovere l'attiva partecipazione di detto personale al conseguimento degli obiettivi della riforma sia nella fase di definizione dei piani di studio dei singoli indirizzi e dei relativi programmi sia nella fase dell'aggiornamento scientifico e didattico delle singole discipline.

2. Il piano di cui al comma 1 sarà attuato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante adeguate iniziative da promuovere con la diretta collaborazione degli IRRSAE, delle università e delle associazioni professionali dei docenti.

3. Al fine di assicurare un adeguato sostegno tecnico-scientifico alle iniziative di aggiornamento di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, gli IRSSAE attivano, su base distrettuale o interdistrettuale e nell'ambito delle risorse finanziarie a tal fine destinate nel piano pluriennale di aggiornamento, appositi centri presso scuole scelte di intesa con i provveditori agli studi.

4. I criteri per l'istituzione ed il funzionamento dei centri di cui al comma 3, nonché per la formazione e l'utilizzazione del personale necessario, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Conferenza dei presidenti degli IRSSAE ed il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

5. Il personale docente di ruolo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, ivi compresi i licei artistici ed istituti d'arte, che si trovi in posizione di soprannumero sull'organico o che a seguito di modifiche di ordinamento possa venire a trovarsi in posizione di soprannumerarietà, è chiamato a partecipare a corsi formativi di riconversione per il successivo impiego in classi di concorso diverse da quelle di titolarità.

6. La partecipazione ai corsi di cui al comma 5 è disposta sulla base del titolo di studio o professionale posseduto dall'aspirante e del servizio di insegnamento svolto.

7. I corsi sono organizzati con cadenza biennale, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

8. I programmi dei corsi sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

9. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi, esclusivamente per gli insegnamenti per i quali vi sia disponibilità di cattedre e per i docenti titolari in classi di concorso nelle quali, con riferimento all'organico provinciale di diritto relativo all'anno scolastico nel quale deve svolgersi il corso, si determini soprannumero o possano determinarsi situazioni di soprannumerarietà in misura superiore al 2 per cento

delle dotazioni organiche ordinarie, escluse le dotazioni organiche aggiuntive.

10. Al termine del corso, da organizzare secondo modalità che rendano la frequenza compatibile con la normale prestazione di servizio di insegnamento cui resta obbligato il docente, viene rilasciata apposita attestazione valida per l'intero territorio nazionale.

11. Il docente che consegua l'attestazione dell'avvenuta frequenza del corso può essere incluso, a domanda, in una sola graduatoria provinciale a scelta, valida per l'immissione in ruolo nei posti vacanti e disponibili nella provincia e per le classi di concorso cui essa si riferisce.

12. Le graduatorie di cui al comma 11 hanno carattere permanente. I successivi inserimenti di altri aspiranti che conseguono l'attestazione di frequenza del corso sono disposti, ogni biennio, dopo l'ultimo aspirante in esse già incluso.

13. Le immissioni in ruolo in base alle graduatorie di cui al comma 11 precedono quelle da disporre in base a graduatorie di concorsi per titoli ed esami o per soli titoli indetti ai sensi dello articolo 2 della legge 27 dicembre 1989, n. 417, e sono effettuate sui posti annualmente vacanti e disponibili nei limiti dell'aliquota di posti destinati ai predetti concorsi.

14. I docenti inclusi nelle graduatorie permanenti di cui al comma 11 in attesa della nuova immissione in ruolo, continuano - salvo il caso di riassorbimento della situazione di soprannumerarietà - ad essere utilizzati a domanda o d'ufficio, secondo le vigenti disposizioni, nella provincia di titolarità.

15. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dei corsi di cui al presente articolo sono posti a carico dello stanziamento del capitolo 1121 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

16. Lo stanziamento del capitolo 1121 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione viene incrementato di lire 9,9 miliardi per l'anno 1993, di lire 92,75 miliardi per l'anno 1994,

di lire 3,44 miliardi per l'anno 1995, di lire 40,11 miliardi per l'anno 1996 e di lire 26,97 miliardi per l'anno 1997, ai fini dello svolgimento delle attività di aggiornamento del personale della scuola secondaria superiore e della realizzazione dei corsi formativi di riconversione previsti dal presente articolo.

17. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16 si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

18. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente il periodo di prova.

Art. 7.

(Conferimento delle supplenze)

1. Le supplenze annuali, da disporre ai sensi dell'articolo 15, commi primo e secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, su cattedre e posti che, istituiti nell'organico di diritto determinato ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 270 del 1982, siano vacanti perchè privi di titolare, sono conferite dal provveditore agli studi a decorrere dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine dell'anno scolastico. Il trattamento economico spetta per la medesima durata.

2. Le supplenze su cattedra o posto disponibile per l'intero anno scolastico, diverso da quelli di cui al comma 1, sono conferite dai capi d'istituto sulla base della designazione del provveditore agli studi in relazione alla posizione occupata dall'aspirante a supplenza nella graduatoria provinciale.

3. Le cattedre ed i posti conferiti ai sensi del comma 1 dal provveditore agli studi per supplenza annuale e resisi disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata conferita la nomina, sono assegnati dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto.

4. È abrogato il quattordicesimo comma dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. Le supplenze disposte ai sensi dei commi 2 e 3 sono conferite per il tempo strettamente necessario e comunque entro i periodi compresi tra le date di inizio e di conclusione delle attività didattiche, degli scrutini e degli esami stabiliti dal calendario scolastico. Il trattamento economico spetta nei limiti dell'effettiva durata della nomina.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ferme restando le norme recate dall'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, modificato dall'articolo 1 della legge 23 giugno 1990, n. 168.

7. Alle supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiori a sei, conferite dai capi d'istituto ai sensi del comma 6 dello articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1989, n. 417, nonchè alle supplenze conferite dai capi d'istituto su cattedre e posti non conferiti dal provveditore agli studi per mancanza di aspiranti nelle graduatorie provinciali o per esaurimento delle stesse, si applica il trattamento economico di cui al comma 1.

8. Ai fini del conferimento delle nomine al personale non di ruolo, docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario, resta ferma la disposizione di cui all'articolo 7, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 11.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 hanno effetto dall'anno scolastico in cui ha inizio l'attuazione del nuovo ordinamento previsto dalla presente legge.

10. A decorrere dall'anno scolastico 1992-1993 il quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si applica nei soli casi in cui il docente assente non abbia svolto alcuna attività didattica nel corso dell'anno scolastico.